



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA E  
ISTRUZIONE

**Determinazione Dirigenziale**

N. 18/ 63

di data 28/10/22

**Oggetto: D.LGS. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI:  
- NIDO D'INFANZIA A TEMPO PIENO PRESSO LA STRUTTURA DI "VILLAZZANO  
TRE";  
- NIDO D'INFANZIA A TEMPO PARZIALE AL MATTINO PRESSO LA STRUTTURA  
DI VIALE DEI TIGLI;  
- NIDO D'INFANZIA A TEMPO PARZIALE AL MATTINO PRESSO LA STRUTTURA  
DI RONCAFORT VIA CAPRONI;  
- NIDO D'INFANZIA A TEMPO PARZIALE AL MATTINO PRESSO LA STRUTTURA  
DI MADONNA BIANCA.  
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA PRESUNTO PER SETTE ANNI EURO  
10.247.973,03 (ONERI FISCALI ESCLUSI).  
INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI.**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE

premesso che in data 31 luglio 2023 si concludono i vigenti contratti per i servizi di nido d'infanzia indicati in oggetto;

richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 79 di data 29 giugno 2022, con la quale, in conformità all'art. 49, comma 3, lett. g) della L.R. n. 2/2018, è stato deciso:

1. di approvare la disciplina generale dei quattro nidi d'infanzia:

- servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di "Villazzano Tre";
- servizio di nido d'infanzia a tempo parziale al mattino presso la struttura di viale dei Tigli;
- servizio di nido d'infanzia a tempo parziale al mattino presso la struttura di Roncafort via Caproni;
- servizio di nido d'infanzia a tempo parziale al mattino presso la struttura di Madonna Bianca,

per come proposta dal Servizio servizi all'infanzia e istruzione e come riportata in premessa del medesimo atto;

2. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa del medesimo atto, per i servizi di cui al punto precedente, la forma di gestione in via indiretta mediante affidamento a terzi tramite appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la durata di 7 anni educativi;

3. di prendere atto dei dati esposti negli Allegati n. 1 "Riepilogo capienze e servizi al 01.09.2021", 2 "Valutazione popolazione, andamento della domanda, soddisfazione dell'utenza e forme di flessibilità" e 3 "Proposta ridefinizione servizi", documenti tutti da ritenersi ad ogni effetto espressamente approvati con la medesima deliberazione ancorché ad essa non materialmente allegati;

pagina 1/19

4. di dare atto che la Giunta comunale provvederà, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per la disciplina dei contratti, all'approvazione degli indirizzi per la definizione della procedura di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che la Dirigente competente provvederà agli adempimenti necessari all'espletamento della procedura di gara, in particolare alla redazione e approvazione del Capitolato e relativi allegati oltre che del relativo disciplinare di gara, nonché alla prenotazione della relativa spesa;

preso atto, in particolare, che con la sopracitata deliberazione consiliare si è deciso di proseguire con l'erogazione del servizio nei quattro nidi in oggetto e sono stati definiti i seguenti aspetti:

- disciplina generale dei servizi oggetto del nuovo affidamento, intesa come definizione degli elementi fondamentali che caratterizzano lo specifico servizio. In particolare sono stati individuati gli obiettivi e le finalità da raggiungere con l'erogazione del servizio di nido d'infanzia e la strutturazione del servizio nei quattro nidi d'infanzia in oggetto anche alla luce del quadro complessivamente delineato dei servizi disponibili, degli elementi di tendenza del quadro socio demografico di riferimento e di una serie di approfondimenti effettuati dal Servizio di merito in base all'andamento e alla tipologia della domanda espressa nonché delle caratteristiche strutturali dei singoli edifici;
- forma di gestione dei servizi in via indiretta mediante affidamento a terzi tramite appalto con utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 16 e 17 L.P. 2/2016;
- durata del contratto fissata in 7 anni educativi;
- quadro normativo di riferimento;
- valore massimo stimato per l'appalto dei quattro nidi in argomento;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 di data 11 ottobre 2022 con la quale è stato integrato il valore massimo stimato per l'appalto dei quattro nidi in argomento rispetto a quanto indicato nella sopra citata deliberazione Consiliare n. 79 di data 29 giugno 2022 dettagliandolo nella seguente tabella che considera tutte le componenti, anche opzionali, che vanno a definire il servizio nei quattro nidi d'infanzia in oggetto:



<b>IMPORTO MASSIMO LOTTO 1 – villazano Tre</b>			
	IMPONIBILE	IVA AL 22%	TOTALE
<b>COSTO A BASE DI GARA</b>	€ 3.476.607,75	€ 764.853,71	€ 4.241.461,46
<b>COSTO MENSA E LAVANDERIA</b>	€ 452.418,03	€ 99.531,97	€ 551.950,00
<b>TOTALE A BASE DI GARA</b>	<b>€ 3.929.025,78</b>	<b>€ 864.385,67</b>	<b>€ 4.793.411,45</b>
<b>Eventuale PROROGA TECNICA</b>	€ 561.289,40	€ 123.483,67	€ 684.773,06
<b>SUBTOTALE</b>	€ 4.490.315,18	€ 987.869,34	€ 5.478.184,52
<b>20% VARIAZIONI CONTRATTUALI art. 7 c.s.a.</b>	€ 898.063,04	€ 197.573,87	€ 1.095.636,90
	<b>€ 5.388.378,21</b>	<b>€ 1.185.443,21</b>	<b>€ 6.573.821,42</b>

<b>IMPORTO MASSIMO LOTTO 2 – Viale dei Tigli</b>			
	IMPONIBILE	IVA AL 22%	TOTALE
<b>COSTO A BASE DI GARA</b>	€ 2.738.632,05	€ 602.499,05	€ 3.341.131,10
<b>Opzione apertura al sabato</b>	€ 474.012,00	€ 104.282,64	€ 578.294,64
<b>Eventuale PROROGA TECNICA</b>	€ 458.949,15	€ 100.968,81	€ 559.917,96
<b>SUBTOTALE</b>	€ 3.671.593,20	€ 807.750,50	€ 4.479.343,70
<b>20% VARIAZIONI CONTRATTUALI art. 7 c.s.a.</b>	€ 734.318,64	€ 161.550,10	€ 895.868,74
	<b>€ 4.405.911,84</b>	<b>€ 969.300,60</b>	<b>€ 5.375.212,44</b>

<b>IMPORTO MASSIMO LOTTO 3 – Roncafort – via Caproni n. 36</b>			
	IMPONIBILE	IVA AL 22%	TOTALE
<b>COSTO A BASE DI GARA</b>	€ 1.720.857,60	€ 378.588,67	€ 2.099.446,27
<b>Opzione apertura al sabato</b>	€ 316.008,00	69.521,76	€ 385.529,76
<b>Eventuale PROROGA TECNICA</b>	€ 245.836,80	€ 54.084,10	€ 299.920,90
<b>SUBTOTALE</b>	€ 2.282.702,40	€ 502.194,53	€ 2.784.896,93
<b>20% VARIAZIONI CONTRATTUALI art. 7 c.s.a.</b>	€ 456.540,48	€ 100.438,91	€ 556.979,39
	<b>€ 2.739.242,88</b>	<b>€ 602.633,43</b>	<b>€ 3.341.876,31</b>

<b>IMPORTO MASSIMO LOTTO 4– Madonna bianca</b>			
	IMPONIBILE	IVA AL 22%	TOTALE
<b>COSTO A BASE DI GARA</b>	€ 1.859.457,60	€ 409.080,67	€ 2.268.538,27
<b>SERVIZIO SPERIMENTALE PER FAMIGLIE</b>	€ 420.284,89	€ 92.462,68	€ 512.747,57
<b>Opzione apertura al sabato</b>	€ 316.008,00	€ 69.521,76	€ 385.529,76
<b>Eventuale PROROGA TECNICA</b>	€ 325.677,50	€ 71.649,05	€ 397.326,55
<b>SUBTOTALE</b>	€ 2.921.427,99	€ 642.714,16	€ 3.564.142,15
<b>20% VARIAZIONI CONTRATTUALI art. 7 c.s.a.</b>	€ 584.285,60	€ 128.542,83	€ 712.828,43
	<b>€ 3.505.713,59</b>	<b>€ 771.256,99</b>	<b>€ 4.276.970,58</b>

richiamata la deliberazione della Giunta comunale di data 17 ottobre 2022 n. 254, immediatamente eseguibile, con la quale, in conformità all'art. 9, comma 2, lett. b), del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, è stato deciso:

1. di approvare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per l'appalto del servizio di nido d'infanzia per i lotti di seguito descritti:

- lotto 1: servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di "Villazzano Tre";
- lotto 2: servizio di nido d'infanzia a tempo parziale al mattino presso la struttura di viale dei Tigli;
- lotto 3: servizio di nido d'infanzia a tempo parziale al mattino presso la struttura di Roncafort, via Caproni;
- lotto 4: servizio di nido d'infanzia a tempo parziale al mattino presso la struttura di Madonna Bianca;

aderendo integralmente alle proposte del Servizio Servizi all'infanzia e istruzione così come esposte in narrativa del medesimo atto;

2. di dare atto che con determinazione dirigenziale del Servizio Servizi all'infanzia e istruzione si stabilirà di procedere, con un'unica gara, all'affidamento del servizio di nido d'infanzia per i lotti di seguito descritti:

- lotto 1: servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di "Villazzano Tre";
- lotto 2: servizio di nido d'infanzia a tempo parziale al mattino presso la struttura di viale dei Tigli;
- lotto 3: servizio di nido d'infanzia a tempo parziale al mattino presso la struttura di Roncafort, via Caproni;
- lotto 4: servizio di nido d'infanzia a tempo parziale al mattino presso la struttura di Madonna Bianca;

3. di dare atto che la Dirigente competente provvederà agli adempimenti necessari all'espletamento della procedura di gara, in particolare all'approvazione del Capitolato e relativi allegati oltre che del relativo disciplinare di gara, nonché alla prenotazione della relativa spesa;

preso atto che, come già deliberato dal Consiglio comunale con le deliberazioni sopra citate, gli importi stimati posti a base di gara per il periodo di 7 anni sono quelli indicati nella tabella sopra riportata che dettaglia anche gli importi relativi alle opzioni per le quali è quantificabile il valore (apertura al sabato nei tre nidi d'infanzia a tempo parziale, proroga tecnica e aumento del 20%, nonché, l'opzione relativa al "Servizio sperimentale per famiglie" presso la struttura di Madonna Bianca);

rilevato che la quantificazione degli importi sopra indicati è stata effettuata considerando diversi elementi, tra i quali:

1. le diverse tipologie di costo che incidono sul servizio, con particolare riferimento a:
  - costo del personale, sulla base del CCNL di riferimento che, alla luce, da ultimo, alla Deliberazione della Giunta Provinciale 14 ottobre 2016 n. 1796 (di attuazione dell'art. 32 della L.P. n. 2/2016), è stato individuato per il settore "Asili nido" quello delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale e di inserimento lavorativo, nonché il relativo contratto integrativo territoriale;
  - spese relative all'acquisto di generi alimentari e materiali vari (igienici, didattico, pulizie e in genere di consumo);
  - utenze e manutenzioni;
  - costi generali (tra cui, a titolo esemplificativo: polizze assicurative, supporto pedagogico, spese amministrative...);
  - oneri della sicurezza interni che sono ipotizzabili per lo svolgimento dell'attività compresa nel servizio affidato (formazione, D.P.I., sorveglianza sanitaria, documentazione specifica, consulenza medico competente);
2. le condizioni strutturali e organizzative di ciascun nido, la relativa capienza oltre che gli elementi di variazione previsti dal capitolato;
3. i corrispettivi attualmente in essere per i nidi affidati a terzi, comprensivi del progressivo aggiornamento Istat;
  - dato, inoltre, atto che sulla base dei medesimi elementi, sono state altresì stimate:
    - quota mensile per ogni posto occupato (a tempo pieno e tempo parziale);
    - quota oraria per ogni bambino iscritto al posticipo orario dalle 13.30 alle 15.00 per i nidi a tempo parziale al mattino;
    - quota oraria per ogni bambino iscritto al sabato mattina dalle 7.30 alle 13.30 per i nidi a

- tempo parziale al mattino;
- quota oraria per eventuale prolungamento orario dalle 17.30 alle 19.30 (quota esclusa dall'importo contrattuale) per il lotto 1 Villazzano Tre;
- quota forfettaria oraria per le attività previste nello spazio sperimentale per le famiglie al nido Madonna Bianca (lotto 4) (quota non compresa nell'importo contrattuale, in quanto legata all'esercizio dell'opzione di cui all'art. 4 del Capitolato);
- quota oraria per eventuale educatore di supporto per i bambini con bisogni educativi speciali (quota non compresa nell'importo contrattuale);
- quota pasto per la mensa della scuola d'infanzia "Officina degli Gnomi";
- quota giornaliera per il servizio di lavanderia a favore della scuola d'infanzia "Officina degli Gnomi";

rilevato che la valutazione dei costi per il servizio di nido a tempo parziale al mattino Madonna Bianca tiene conto del personale necessario a garantire l'erogazione del servizio su una capienza massima che passa da 21 a 30 posti, nonché del fatto che tale nido registra il venir meno del servizio a tempo parziale al pomeriggio attualmente previsto per 15 bambini;

precisato che l'importo della spesa complessivamente prevista per l'affidamento in oggetto, pari alla somma indicata al punto 10 del dispositivo della presente determinazione tiene conto delle caratteristiche e della strutturazione della tipologia di servizio di nido d'infanzia offerto, della piena e costante copertura del numero di posti in ciascun nido nonché degli oneri fiscali nella misura massima del 22%;

precisato, altresì, che la spesa legata all'eventuale richiesta di supporto per bambini portatori di bisogni educativi speciali presso i nidi d'infanzia verrà impegnata successivamente in funzione dell'effettiva esigenza di attivazione, così come la spesa relativa alle ulteriori opzioni verrà impegnata in funzione dell'eventuale esercizio della relativa opzione;

considerato che l'importo annuo della manodopera per i quattro servizi in oggetto è pari a euro 437.057,96 per il nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di "Villazzano Tre", euro 259.926,22 per il nido d'infanzia a tempo parziale al mattino presso la struttura di via dei Tigli, euro 184.796,26 per il nido d'infanzia a tempo parziale al mattino presso la struttura di Roncafort - via Caproni e euro 184.796,26 per il nido d'infanzia a tempo parziale al mattino presso la struttura di Madonna Bianca e che, pertanto, i servizi in oggetto sono caratterizzati da alta intensità di manodopera, la quale comporta significativa cautela ai fini dell'applicazione delle clausole sociali previste dalla normativa in materia di appalti;

atteso altresì che il servizio di merito precisa che in caso di servizi ad alta intensità di manodopera l'attuale art. 32, commi 4 e 4-sexies della L.P. n. 2/2016 e s.m. impone che sia garantita la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale, con le esigenze organizzative del nuovo aggiudicatario. In questo caso, ai sensi dell'art. 32, comma 4-bis della L.P. n. 2/2016 e s.m. l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva - nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro in essere alla data di conclusione del precedente affidamento;

dato atto che, al fine di attuare la garanzia di continuità nei posti di lavoro, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1431 del 25 settembre 2020, l'Amministrazione comunale ha richiesto all'appaltatore uscente per ciascun lotto la compilazione di apposita tabella (c.d. "Tabella A") riportante l'elenco di tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto in scadenza;

rilevato inoltre che, con riferimento al lotto 4 "Nido Madonna Bianca", le prestazioni oggetto del nuovo appalto si differenziano leggermente, per aspetti quantitativi, da quelle del precedente e ciò comporta l'impiego di un numero di lavoratori leggermente inferiore rispetto a quello richiesto dalle precedenti condizioni contrattuali, pertanto, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 4-ter, della legge provinciale n. 2/2016, l'aggiudicatario è tenuto ad effettuare le

assunzioni nel limite numerico, derivante dalle nuove condizioni contrattuali, pari al numero di ore riportate nell'art. 17 del CSA nello schema riferibile al nido in questione. La differenziazione delle prestazioni oggetto del nuovo appalto deriva dal fatto che viene meno il servizio di nido a tempo parziale al pomeriggio per 15 bambini che è, solo in parte, compensato dall'aumento del numero dei bambini accolti nel servizio di nido a tempo parziale al mattino che passano da 21 a 30. In caso di esuberi conseguenti all'applicazione di tale previsione, l'aggiudicatario uscente, l'aggiudicatario entrante e le organizzazioni sindacali saranno tenuti ad effettuare un esame congiunto per ricercare ogni possibile soluzione intesa al mantenimento dei livelli occupazionali;

dato atto che con la propria deliberazione n. 254 d.d. 17 ottobre 2022 la Giunta comunale, aderendo sul punto alla proposta dello scrivente Servizio, ha ritenuto di escludere l'obbligo di assunzione di lavoratori svantaggiati, di cui alla previsione dell'art. 32 comma 3 della legge 2/2016. Tale esclusione opererebbe sia per il personale educativo, in ragione del continuo contatto col bambino e delle responsabilità sul gruppo, nonché dei requisiti di professionalità previsti dalle norme di settore, sia per il personale ausiliario, che nelle strutture di nido d'infanzia opera con ritmi sostenuti e responsabilità puntuali ma stringenti, anche in relazione alle attuali procedure di igienizzazione in contrasto all'epidemia covid-19. Pertanto, pur non escludendo la possibilità di ricorrere a tali categorie di lavoratori da parte del soggetto gestore, per i motivi sopra esposti ha ritenuto di non dover imporre tale vincolo;

preso atto che il Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, nel suo art. 1, comma 3, stabilisce che, in assenza di disponibilità di convenzioni stipulate da Consip o dalle centrali di committenza regionali e in caso di motivata urgenza, le Amministrazioni pubbliche possono procedere "allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione";

visto l'art. 36 ter1 della L.P. 23/1990, che prevede tra l'altro:

- al co. 5: "(...) *Il ricorso alle convenzioni quadro è in ogni caso escluso quando l'amministrazione aggiudicatrice stipula convenzioni per l'acquisto di servizi o forniture ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 381 del 1991 o procede ad affidamenti ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016) o nei casi previsti dall'articolo 32, comma 4 sexies della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016*" e quindi, tra l'altro, nel caso di appalti ad alta intensità di manodopera;

- al co. 6, "*Rimane in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal comma 5.*";

considerato, quindi, che la procedura in oggetto rientra tra quelle ad alta intensità di manodopera, e, appurata pertanto l'impossibilità di procedere ad una convenzione APAC (e, per come formulato l'art 36ter di cui sopra, anche ad una convenzione CONSIP), si rende necessario procedere con una procedura autonoma;

dato atto che è necessario indire in tempi brevi la procedura di gara per i quattro nidi sopra indicati al fine di poter concludere la medesima entro il termine di scadenza dei contratti con gli attuali gestori dei servizi in parola, fissato per il 31 luglio 2023;

preso atto che l'entrata in vigore, nel 2016, di una normativa sia a livello nazionale (D. Lgs. 50/2016) che provinciale (L.P. 2/2016) in attuazione della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici, ha introdotto importanti e significative novità nell'ambito degli appalti pubblici, con previsioni specifiche per i servizi socio-educativi per l'infanzia di importo superiore alla soglia di 750.000,00 euro, valore sempre superato dai contratti d'appalto oggetto della presente determina;

considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 30, comma 1 della L.P. n. 2/2016, l'affidamento di servizi socio-assistenziali di importo pari o superiore alla soglia europea (750.000,00 euro) è regolato dall'applicazione delle "vigenti norme provinciali riguardanti

l'affidamento dei servizi sociali [...] integrate [...] dalle disposizioni direttamente applicabili del titolo III, capo I, della direttiva 2014/24/UE”;

considerato che la Giunta comunale, aderendo alle proposte dello scrivente Servizio, con la succitata deliberazione ha deciso di procedere all'affidamento del servizio medesimo mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per le seguenti motivazioni:

1. la procedura aperta garantisce la maggiore snellezza procedurale e il miglior contenimento dei tempi, posto che in esito alla pubblicazione del Disciplinare di gara gli operatori economici sono chiamati immediatamente a presentare un'offerta per il lotto o i lotti di interesse, evitando una fase che imponga un passaggio iniziale di manifestazione di interesse (ossia la richiesta di invito): ciò avviene nel pieno rispetto dei principi di garanzia della qualificazione dell'operatore economico, in quanto siffatta attività viene semplicemente concentrata in un unico momento, quindi senza duplicazione di attività ed evitando l'allungamento dei tempi necessari per addivenire all'individuazione del contraente;
2. nella procedura aperta è garantita la più ampia possibilità di partecipazione per tutti gli operatori economici, senza limitazione alcuna e in condizioni di assoluta parità, salvo comunque il necessario possesso dei requisiti di idoneità (tecnica e morale che ogni potenziale contraente con l'Amministrazione comunale deve dimostrare di possedere a garanzia della sua affidabilità);
3. la procedura aperta permette l'aumento della concorrenza e rende possibile per l'Amministrazione la scelta dell'offerta qualitativamente migliore, così perseguendo l'obiettivo generale del mantenimento di adeguati standard qualitativi nei servizi resi alla collettività;
4. con una procedura aperta è possibile prevedere una durata contrattuale che da un lato consente di razionalizzare lo sforzo organizzativo da parte dell'Amministrazione in termini di tempi e risorse impiegati, e dall'altro, incentivando la partecipazione di soggetti più motivati e favorendo un maggior impegno rispetto a quello che essi potrebbero dedicare per un contratto di durata più limitata, si prefigge una riduzione del rischio di discontinuità educativa e gestionale, a vantaggio innanzitutto dell'utenza, che per un servizio di questo tipo costituisce un elemento di particolare importanza vista la delicatezza delle relazioni, ma anche per l'Amministrazione, le imprese ed i propri dipendenti, dando una maggior stabilità;

preso atto che lo scrivente Servizio, in coerenza con quanto già sperimentato nelle procedure di gara espletate nel corso del 2017-2018 (11 nidi) e nel corso del 2019-2020 (2 nidi) e, da ultimo, per la gara in corso relativa all'affidamento di 3 nidi, propone di ricorrere all'utilizzo della procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 16 e 17 della L.P. 2/2016 e s.m., essendo il servizio oggetto della gara caratterizzato dall'alta intensità di manodopera e, come già indicato nella deliberazione del Consiglio comunale n. 79 di data 29 giugno 2022 sopra citata, in quanto la stessa è funzionale alle esigenze dell'Amministrazione e al mantenimento di un elevato livello qualitativo del servizio;

rilevato che il comma 8-bis dell'art. 2 della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, prevede che, salve le ipotesi di sospensione, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del bando;

preso atto che il servizio di nido, ai sensi della normativa provinciale di riferimento (L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m.), costituisce la minima unità autonoma e funzionale, a sua volta suddivisa in singoli lotti;

atteso che i servizi dei singoli nidi di cui sopra presentano caratteristiche analoghe sia dal punto di vista educativo che gestionale, e che ciò consente l'inserimento di tali strutture all'interno di un'unica procedura articolata in lotti distinti (al fine di assicurare la massima partecipazione alla gara e la massima concorrenzialità ed in piena coerenza con i principi fissati dall'art. 7 della L.P. n. 2/2016 e s.m.) individuati in ragione della struttura presso la quale il singolo

servizio deve essere erogato;

preso atto che agli operatori economici partecipanti alla gara sarà data la possibilità di presentare l'offerta per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti i lotti e che la peculiare tipologia del servizio in gara, qual è il servizio di nido, non consente un'ulteriore suddivisione poiché ciò determinerebbe una possibile compromissione dell'unitarietà del servizio erogato. Dello stesso fanno intrinsecamente parte, oltre alle attività strettamente educative, anche attività quali quelle di ristorazione e cura degli spazi, che costituiscono, nel loro insieme, un contesto unitario che riconduce l'attività di nido ad un sistema educativo complesso ed articolato che non consente di estrapolare attività peculiari tali da essere affidate ad operatori distinti;

preso altresì atto che, in ragione di quanto sopra, la Giunta comunale, con la succitata deliberazione, aderendo alle proposte dello scrivente Servizio, ha deciso di effettuare un'unica procedura di gara suddivisa in quattro lotti e un unico iter di approvazione per tutti i servizi oggetto dell'affidamento, nell'ottica di un'economia del procedimento;

considerato che ciascun lotto è costituito da una determinata tipologia di servizio con relative specificità, forme di flessibilità ed eventuali opzioni ed una data capienza determinata in ragione della singola struttura in cui il servizio è erogato;

dato atto che, nello specifico, i lotti sono individuati come segue:

- lotto 1: servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di "Villazzano Tre";
- lotto 2: servizio di nido d'infanzia a tempo parziale al mattino presso la struttura di viale dei Tigli;
- lotto 3: servizio di nido d'infanzia a tempo parziale al mattino presso la struttura di Roncafot via Caproni;
- lotto 4: servizio di nido d'infanzia a tempo parziale al mattino presso la struttura di Madonna Bianca;

considerato che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, risponde sia ad un preciso dettato normativo portato dall'art. 16 della L.P. n. 2/2016 e s.m., sia all'esigenza di valutare le offerte presentate non solo in base ai parametri di convenienza economica ma anche e soprattutto sulla base di elementi qualitativi, ambientali e sociali. Tale criterio consente di valorizzare alcuni aspetti differenti dal prezzo a vantaggio di scelte premianti la qualità delle offerte atteso che, pur essendo il prezzo un elemento imprescindibile, esso riveste solo una parte minore del punteggio complessivo;

preso atto che, come già deliberato dalla Giunta comunale, si intende utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto dagli artt. 16 e 17 della legge provinciale n. 2/2016, essendo il servizio oggetto di gara caratterizzato dall'alta intensità di manodopera, tenuto anche conto di quanto previsto dalla legge provinciale n. 2/2020;

preso atto che al fine di mantenere un elevato livello qualitativo del servizio si ritiene di:

- prevedere una soglia di sbarramento, ossia l'esclusione per tutte le imprese che, in sede di valutazione dell'offerta tecnica, totalizzano, precedentemente alla riparametrazione, un punteggio complessivo della sola offerta tecnica inferiore ad una certa soglia. Infatti, per le caratteristiche di complessità e delicatezza del servizio di nido (alla luce della particolare tipologia di utenza a cui si rivolge il servizio e per l'elevato livello qualitativo che questo ha raggiunto nell'ambito dei nidi comunali), si ritiene che il concorrente debba dimostrare di possedere gli strumenti minimi ed indispensabili atti ad offrire adeguate garanzie di affidabilità, di continuità, di capacità progettuale, gestionale e organizzativa che si evidenziano con il raggiungimento di almeno una soglia minima di punteggio precedentemente definito. Al fine di raggiungere questi obiettivi ed alla luce dell'aumento dei punti totali attribuibili all'offerta tecnica (85) il Servizio competente propone di fissare la soglia di sbarramento a 35 punti sugli 85 disponibili;
- definire in modo puntuale i requisiti di accesso alla gara al fine di essere garantiti rispetto alla serietà e professionalità dei potenziali soggetti gestori, come di seguito dettagliato;

preso atto che, nell'elaborazione dei singoli elementi di valutazione e nell'attribuzione dei relativi punteggi, sono stati considerati gli elementi fondamentali in grado di garantire la migliore

qualità del servizio reso, al fine di assicurare l'individuazione di quella proposta che ottenga il miglior rapporto costo-qualità applicato alla peculiare tipologia di servizio in gara. In particolare, in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, tenuto conto dell'elenco non esaustivo contenuto nell'art. 17, comma 5, della legge provinciale n. 2/2016, per i lotti in questione la suddivisione proposta degli 85 punti dell'offerta tecnica è effettuata tra 5 diverse parti (A,B,C,D,E) complessivamente omogenee tra i quattro lotti, salvo le differenziazioni che sono di seguito evidenziate. I vari punti delle offerte tecniche, pur mantenendo la stessa strutturazione, richiedono la trattazione di elementi, ove possibile, diversificati a seconda del singolo lotto allo scopo di differenziare le proposte progettuali e di valorizzare aspetti specifici della gestione del servizio sia dal lato educativo che gestionale;

preso, in particolare, atto che:

- la prima parte (blocco A) è uguale per tutti quattro i lotti, contenendo elementi di valutazione fondamentali (organizzazione dei gruppi, progettazione della giornata educativa e l'analisi di un caso educativo, che consenta di valutare le capacità gestionali dell'offerente). In questa parte vengono richieste proposte inerenti sia specifici aspetti teorici ma anche operativi, con riguardo alle modalità pedagogico-organizzative da mettere in atto nella composizione dei gruppi dei bambini (10 punti), nella proposta di organizzazione di una giornata educativa (9 punti) e nell'analisi di un caso educativo (8 punti), per un totale complessivo di 27 punti;

- la seconda parte (blocco B), che assegna un totale di 21 punti, prevede un elemento uguale a tutti i lotti relativo ad una "Progettazione delle azioni e degli interventi, anche a carattere innovativo, volti a promuovere l'alleanza nido/famiglie anche con il coinvolgimento di altre realtà e/o servizi del territorio" (6 punti) e due ulteriori elementi di valutazione a rotazione come di seguito specificato:

1. lotto 1 – nido "Villazzano Tre": verrà richiesta una "Progettazione educativa per un gruppo di bambini da 12 a 24 mesi" (8 punti) ed una "Progettazione educativa di un percorso di continuità con la scuola dell'infanzia" (7 punti);

2. lotto 2 – nido "Viale dei Tigli": verrà richiesta una "Progettazione educativa del momento di cura del ricongiungimento anche dei bambini che usufruiscono del posticipo" (8 punti) ed una "Progettazione educativa per un gruppo di bambini da 3 a 18 mesi" (7 punti);

3. lotto 3 – nido "Roncafort – via Caproni": verrà richiesta una "Progettazione educativa del momento di cura del sonno" (8 punti) ed una "Progettazione educativa dell'ambientamento" (7 punti);

4. lotto 4 – nido "Madonna Bianca": verrà richiesta una "Progettazione educativa del momento di cura del pasto per i bambini della sezione piccoli (da 3 a 18 mesi)" (8 punti) ed una "Progettazione educativa per un gruppo di bambini da 18 a 36 mesi" (7 punti);

considerato che la riserva di una così consistente quota di punteggio (48 punti su 85) a favore degli aspetti educativi (parti A e B) discende dal fatto che tali elementi costituiscono il fulcro della progettazione educativa di un servizio di nido: per ciascuno dei 4 lotti si tratta di aspetti sostanziali legati all'operatività e alle scelte educative concrete che il soggetto gestore si impegna a realizzare e che l'Amministrazione, nell'esecuzione del contratto, verifica costantemente attraverso un monitoraggio continuo dei processi di erogazione del servizio in coerenza, tra l'altro, con il Progetto pedagogico del Comune di Trento, al fine di accertare l'effettiva qualità del servizio erogato;

considerato, altresì, che per gli aspetti gestionali (parti C e D) - che rappresentano il "come" il soggetto gestore intende svolgere il servizio - vengono assegnati complessivamente 25 punti sugli 85 così articolati strutturati in maniera analoga per ciascuno dei quattro lotti seppure con contenuti diversi con riferimento a uno dei sottoelementi oltre che le caratteristiche dello specifico servizio;

-la terza parte (C), che assegna un totale di 12 punti, riguarda gli aspetti gestionali inerenti al personale impiegato nel servizio di nido (escluso l'eventuale prolungamento orario) con riferimento all'articolazione dell'orario settimanale del personale impiegato nella struttura. In questa parte vengono richieste proposte inerenti l'articolazione oraria del personale. Alla luce della centralità del fattore umano nell'erogazione del servizio di nido, tale parte deve essere valutata e valorizzata in modo adeguato e specifico per ciascun lotto, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, in

coerenza con gli elementi educativi di cui ai punti precedenti;

- la quarta parte (D), che assegna un totale di 13 punti, riguarda gli aspetti gestionali inerenti al personale impiegato nel servizio di nido con particolare riferimento alla sostituzione del personale ed alla formazione del personale. In questa parte, per ciascuno dei 4 lotti, vengono richieste proposte inerenti altri aspetti di gestione del personale, anch'essi da valorizzare in modo adeguato in coerenza con gli elementi educativi di cui ai punti precedenti. Si tratta in particolare di individuare le soluzioni volte ad assicurare la presenza di personale formato all'esecuzione del servizio in caso di assenza programmata che di assenza non programmata (6 punti), e della proposta formativa del personale (7 punti);

- la quinta parte (E), che assegna 12 punti complessivi, riguarda inerenti rispettivamente, ai prodotti utilizzati per la preparazione dei pasti (8 punti), alla percentuale di prodotti provenienti da cooperative sociali sul totale dei prodotti utilizzati nella preparazione dei pasti (1 punto), alle politiche di conciliazione famiglia/lavoro eventualmente presenti nell'organizzazione aziendale (1 punto) ed alla sinteticità ed esaustività dell'offerta tecnica (2 punti);

considerato che, rispetto alla parte E), ed in particolare rispetto al sotto-elemento inerente l'acquisto di prodotti utilizzati per il servizio di ristorazione, quale elemento intrinseco del servizio, il capitolato dovrà fare riferimento alle modifiche intervenute in materia negli ultimi anni, compatibilmente alle specifiche peculiarità degli utenti del servizio, ovvero i bambini della fascia d'età 0 - 3 anni;

considerato, in particolare, che alla luce della Deliberazione della Giunta Provinciale 20 gennaio 2017 n. 27 *"Aggiornamento del "Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare"*, di cui alla L.p. 3 novembre 2009 n. 13 e successive modifiche e della revisione dello schema tipo di c.s.a. per la ristorazione scolastica, approvata con deliberazione della giunta provinciale n. 461/2021, nonché, in quanto compatibile, del D.M. Ambiente 65/2020 *"Adozione dei criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari"*, l'affidatario deve garantire delle percentuali minime di prodotti rispettivamente "biologici", "da sistemi di produzione integrata, da prodotti Igp, Dop e Stg, da prodotti tipici e tradizionali nonché da prodotti di qualità riconosciuta e certificata (ad es. Marchio "Qualità Trentino)" e "a basso impatto ambientale" per determinate categorie di alimenti utilizzati nell'ambito della preparazione dei pasti all'interno del nido;

considerato che, con particolare riferimento ai prodotti per la preparazione dei pasti, che a far data dalle convenzioni, stipulate nel 2018 e nel 2020/21, si è tenuto conto del mutato scenario normativo, che prevede, una suddivisione in categorie per i vari prodotti con una percentuale molto elevata (60%) di "prodotti a basso impatto ambientale" oltre che una percentuale significativa (dal 10 al 12,5% a seconda della tipologia di prodotti) con caratteristiche "da sistemi di produzione integrata, da prodotti Igp, Dop e Stg, da prodotti tipici e tradizionali nonché da prodotti di qualità riconosciuta e certificata (ad es. Marchio "Qualità Trentino)", e tra il 7,5% e il 20% (sempre a seconda della categoria di prodotti) per i prodotti "biologici". Come nel recente passato, in sede di offerta si ritiene di valorizzare con un punteggio aggiuntivo la previsione di percentuali aggiuntive per determinate tipologie di prodotti biologici. Ciò permette da un lato di rispettare il dettato provinciale e, dall'altro, di garantire comunque una percentuale più elevata di quella richiesta dalla normativa di prodotti biologici, mantenendo pertanto un livello qualitativo e nutrizionale per la dieta dei bambini iscritti al servizio di nido;

preso atto che, alla luce di quanto sopra, si ritiene, per la procedura in oggetto, di confermare quest'ultima impostazione, con le seguenti modifiche:

- prevede di premiare la percentuale di prodotti biologici ulteriore rispetto alla percentuale minima del 20% prevista dal legislatore provinciale per la categoria *"Frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio extravergine"*, abbandonando tuttavia la premialità di prodotti biologici per tutte le categorie di prodotti non disciplinate dalla norma provinciale (ad es.: latte pastorizzato, confettura, zucchero, prodotti prima infanzia), alla luce

dell'esiguità dei quantitativi effettivamente acquistati in queste categorie (di fatto residuali);

- con riguardo alla percentuale minima di carne biologica, il Servizio di merito ritiene di aumentare la quota dal 7,5% al 20%, controbilanciando in questo modo la mancata richiesta di prodotti DOP/IGP/STG. Infatti non risulta possibile prevedere da parte del Servizio di merito, alla luce della peculiarità della dieta rivolta a bambini tanto piccoli, per la categoria "carne", una percentuale pari ad almeno il 12,5% di prodotti Igp e Dop, di prodotti tipici e tradizionali nonché di prodotti di qualità riconosciuta e certificata (ad es. Marchio "Qualità Trentino"), che per la nostra provincia consistono principalmente in insaccati e altre carni lavorate, non previste nella dieta dei bambini utenti dei servizi educativi;

preso atto che si ritiene di attribuire il punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica secondo le seguenti indicazioni:

- per i sotto-elementi relativi al numero di ore di formazione per il personale ed alla percentuale di prodotti biologici (rispettivamente sotto-elementi D.2 e E.1 di ciascuna offerta tecnica): l'attribuzione del punteggio avverrà in maniera matematica, senza discrezionalità da parte della Commissione. Per tali sottoelementi non è prevista la riparametrazione;
- per il sottoelemento E.2 il punteggio sarà assegnato in relazione all'incidenza percentuale della spesa indicata in ciascuna offerta per l'acquisto dei prodotti provenienti da cooperative sociali, applicando una formula proporzionale;
- per il sotto-elemento relativo alle politiche di conciliazione famiglia/lavoro (sotto-elemento E.3 di ciascuna offerta tecnica): l'attribuzione del punteggio avverrà assegnando 1 punto in caso di "possesso di certificazioni in materia di conciliazione famiglia/lavoro" ed un coefficiente compreso tra 0,0 e 1,0 (nel rispetto di quanto specificato al paragrafo successivo) nel caso di "dimostrazione di aver attuato un'organizzazione delle risorse umane intesa a realizzare la conciliazione tra lavoro e vita privata dei propri dipendenti";
- per tutti gli altri sotto-elementi (compresa, per il punto E.3, la valutazione discrezionale di cui al punto precedente): l'attribuzione del punteggio avviene assegnando a ciascuno di essi un coefficiente compreso tra 0,0 e 1,0, non potendo individuare criteri matematici di valutazione per i vari elementi, date le caratteristiche peculiari del servizio posto in gara e tenuto conto della coerenza complessiva che l'offerta tecnica deve avere sia nel suo insieme che tra i diversi elementi che la compongono e che debbono essere apprezzate dalla Commissione nella loro complessità. Si procederà successivamente a trasformare la media dei coefficienti dei singoli commissari in coefficienti definitivi riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le altre medie;

rilevato che si ritiene di procedere, una volta attribuito il punteggio complessivo alla singola offerta, alla riparametrazione del punteggio stesso: all'offerta che ha conseguito il maggior punteggio viene assegnato il massimo dei punti previsti per l'offerta tecnica (85), mentre alle altre offerte viene attribuito un punteggio proporzionale;

considerato che la possibilità di procedere alla riparametrazione è prevista allo scopo di riallineare i punteggi attribuiti all'offerta con i punteggi stabiliti per l'elemento di partenza; in assenza della riparametrazione infatti si correrebbe il rischio di alterare le proporzioni stabilite dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, inoltre permette di valorizzare la miglior offerta tecnica e consente l'individuazione da parte dell'amministrazione dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, anche in considerazione del fatto che all'offerta economica migliore viene attribuito il punteggio massimo di 15 punti;

preso atto che nell'ordinamento provinciale i criteri di aggiudicazione e, in particolare, il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono disciplinati dagli artt. 16 e 17 della L.P. n. 2/2016 con norma di carattere primario che si impone all'Amministrazione comunale. In ogni caso, tale sistema di valutazione dell'offerta, i singoli elementi e subelementi di valutazione e il metodo di attribuzione del punteggio sopra esposti si pongono sostanzialmente in linea con il contenuto delle linee guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate da ANAC con la sua delibera n. 1005 di data 21 settembre 2016, aggiornate al D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio

dell'Autorità (ANAC) n. 424 del 2 maggio 2018;

preso atto che, come sopra anticipato, si ritiene opportuno prevedere una soglia di sbarramento per cui il mancato raggiungimento, prima della riparametrazione, di un punteggio pari a 35 punti su 85 comporta l'esclusione automatica dalla gara;

preso atto che, rispetto all'offerta economica, considerando che si tratta di servizio ad alta intensità di manodopera, il punteggio viene individuato facendo ricorso alla formula matematica non lineare c.d. "quadratica", basata sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi. Si propone di applicare tale formula in quanto permette di attribuire alla migliore offerta economica il punteggio massimo previsto, nonché scoraggia offerte con ribassi eccessivi (i quali ricevono in base a tale formula un punteggio incrementale ridotto) e riduce il rischio di attribuire differenze di punteggio elevate a fronte di minimi scostamenti. Si propone che il valore dell'esponente " $\alpha$ " sia pari a 0,3;

dato atto che si consente il subappalto, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, unicamente per le prestazioni riguardanti la manutenzione ordinaria della struttura e dell'area esterna alla stessa e le pulizie straordinarie degli immobili e relative pertinenze. Non si ritengono invece subappaltabili il servizio educativo, la pulizia ordinaria dei locali ed il confezionamento dei pasti. Non è considerato subappalto l'approvvigionamento presso terzi di beni e prodotti, la relativa installazione e manutenzione;

rilevato che la succitata limitazione del subappalto è giustificata dalla particolarità e delicatezza del servizio in oggetto e dalla conseguente esigenza di dare priorità agli aspetti educativi (diretti o indiretti), risultando, pertanto, opportuno che le prestazioni principali siano svolte in maniera coerente dal soggetto aggiudicatario, tenuto conto dei requisiti di partecipazione e di quanto presentato in offerta tecnica;

precisato che, oltre a quanto esposto sopra, la scelta di limitare il subappalto nei termini descritti deriva anche dall'esigenza di non parcellizzare organizzativamente l'appalto, ai fini della corretta gestione amministrativa/contabile del servizio e di una maggiore economicità nell'esecuzione del contratto;

dato atto che, a norma dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, considerato che l'esecuzione del servizio avviene all'interno di luoghi messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, è stato elaborato il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) per fornire all'appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare;

dato, altresì, atto che considerata la natura e le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, non sussistono significativi rischi derivanti da interferenze tra i dipendenti dell'affidatario e i dipendenti dell'Amministrazione comunale o di altri appaltatori e, pertanto, non sono previsti gli oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali;

dato atto altresì che l'appaltatore è tenuto ad applicare le eventuali misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia;

visto il documento denominato "Capitolato speciale d'appalto" e i relativi allegati, elaborato da questo Servizio, che costituisce il progetto di contratto e che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra l'Amministrazione e l'operatore economico che si aggiudicherà il contratto;

atteso che per garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento del servizio, si ritiene di inserire nel disciplinare di gara le seguenti clausole:

- consentire agli operatori economici interessati la possibilità di individuare uno o più lotti o anche tutti i lotti per cui presentare offerta;
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valutata idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;
- non aggiudicare il servizio nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia

rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e nel caso in cui le offerte economiche siano superiori all'importo a base di gara;

- qualora le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni ; è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo il Presidente di gara procede al sorteggio per individuare il concorrente da collocare primo nella graduatoria;

ritenuto, inoltre, di inserire nel disciplinare di gara l'avviso, in adesione all'art. 2, comma 6, della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, che il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 113-bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il termine di pagamento è fissato dall'Amministrazione comunale nel Capitolato speciale di appalto. Tale termine è giustificato dalle ragioni di seguito indicate: adempimenti legati ad obblighi di legge in materia fiscale, contabile, inventariale, di verifica della regolarità contributiva dei beneficiari e della posizione degli stessi in merito a cartelle esattoriali; sospensione dei pagamenti in determinati periodi dell'anno dovuta alle operazioni di chiusura contabile dell'esercizio finanziario; carenza di liquidità degli enti erogatori della finanza locale; prolungamento dei tempi di incasso delle entrate comunali dovuti a dilazioni e rateizzazioni degli incassi;

richiamata la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo  $\geq$  40.000 euro (biennio 2022-2023) parte integrante del Piano esecutivo di gestione 2022, in cui sono previsti gli affidamenti per i servizi in oggetto;

visto il documento denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" - Allegato M al Capitolato speciale d'appalto, elaborato dallo scrivente Servizio, nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili, nonché la modalità di valutazione dell'offerta economica;

ritenuto altresì che, lo scrivente Servizio è disponibile a permettere di effettuare un sopralluogo tecnico presso ciascuna struttura destinata ad accogliere il servizio oggetto di affidamento, per ciascuna Impresa richiedente, e che tale sopralluogo non è obbligatorio ai fini dell'ammissibilità dell'offerta;

tenuto conto che l'art. 32 della L.P. n. 2/2016 e s.m. nello specifico al comma 4 septies prevede un'esame con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli imprenditori al fine di individuare gli effetti sulla dimensione e la qualità dell'occupazione derivanti dalle scelte relative ai servizi in appalto ad alta intensità di manodopera;

visto che, a seguito dell'adozione da parte del Consiglio comunale della deliberazione relativa alla disciplina generale per l'affidamento dei quattro nidi d'infanzia in oggetto e la gestione in via indiretta mediante affidamento a terzi tramite appalto, con nota prot. n. 189502 di data 6 luglio 2022 sono state informate le Organizzazioni sindacali e le rappresentanze delle categorie imprenditoriali della gara in essere, dell'applicazione della clausola sociale di cui all'art. 32 comma 4, della legge provinciale n. 2/2016, delle principali informazioni relative all'appalto, rimanendo nel contempo a disposizione per ulteriori informazioni e che, in seguito alla nota, su richiesta delle Organizzazioni sindacali, si è tenuto un incontro in data 2 agosto 2022, durante il quale sono stati affrontati i seguenti temi: inquadramento del personale, durata dell'appalto e rimodulazione del servizio di nido a Madonna Bianca, rispetto ai quali le Organizzazioni sindacali hanno chiesto alcuni chiarimenti;

atteso che a conclusione dell'incontro le Organizzazioni sindacali si sono dichiarate soddisfatte dei chiarimenti forniti;

atteso che il Servizio di merito, con nota di data 13 ottobre 2022 prot. n. 284990, ha informato le Organizzazioni Sindacali circa le decisioni assunte nella deliberazione consiliare n.

123 di data 11 ottobre 2022, dando atto che le integrazioni introdotte alla deliberazione n. 79 di data 29 giugno 2022 non apportano alcuna variazione ad aspetti contrattuali giuridici ed economici già discussi con le Organizzazioni Sindacali stesse;

visto l'art. 213, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a mente del quale "L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche";

preso atto che con provvedimento di data 24 novembre 2021, pubblicato in GURI n. 305 di data 24 dicembre 2021, successivamente modificato, ANAC ha approvato il Bando tipo 1/2021 "Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo";

visto l'art. 71 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo cui "Al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi-tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi. [...] Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo";

preso atto che il citato disciplinare-tipo non tiene conto delle disposizioni dettate dalla legislazione locale sui contratti pubblici e, in particolare, della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, che costituiscono (unitamente alla Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23) l'ordinamento provinciale in materia di contrattualistica pubblica nella specifica materia dei servizi e delle forniture, fra cui rientra l'affidamento oggetto del presente atto (si veda in merito l'art. 1, comma 2, della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2);

atteso, inoltre, che con Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162, contenente "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici" è stato stabilito che "Le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge provinciale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale, ivi comprese quelle che stabiliscono i livelli minimi di regolazione richiesti dal diritto dell'Unione europea in materia di appalti e concessioni, le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 8, comma 1, numeri 1) e 17) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, attenendosi al predetto principio di cui all'art. 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234";

preso atto, pertanto, che la Provincia autonoma di Trento dispone in materia di contrattualistica pubblica una competenza legislativa primaria che ha esercitato con la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e, recentemente, con la Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, nonché con le norme dalle stesse richiamate, per costituire l'ordinamento provinciale in materia di contrattualistica pubblica;

rilevato che le richiamate norme provinciali sono integrate con la normativa nazionale in materia di contrattualistica pubblica per espresso rinvio ad opera dell'ordinamento provinciale o in caso di lacune dello stesso e che, pertanto, vi sono norme del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che trovano immediata applicazione nell'ordinamento locale;

rilevato che – alla luce di quanto sopra esposto – l'Ufficio Gare servizi e forniture del Servizio Appalti e partenariati ha redatto lo schema di disciplinare di gara per la procedura oggetto del presente provvedimento seguendo, per quanto possibile, il bando-tipo dell'ANAC sopra citato e apportando le necessarie e opportune modifiche al testo per adeguarlo alla normativa locale (e ad altre prescrizioni attinenti lo specifico ordinamento dell'Amministrazione comunale) anche sulla base dello schema tipo messo a disposizione da APAC che adegua il bando tipo 1/2021 di ANAC alle disposizioni applicabili nell'ordinamento provinciale della Provincia autonoma di Trento;

ritenuto di richiedere agli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara la documentazione comprovante la costituzione – a garanzia della serietà dell'offerta – di una garanzia provvisoria, ai sensi e con le modalità previste negli atti di gara, nonché ai sensi dell'art. 31 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e dell'art. 93 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella misura pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara. Il valore della garanzia provvisoria potrà essere ridotto nelle ipotesi previste dall'art. 93, comma 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

attesa la necessità di richiedere, secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la documentazione comprovante l'impegno di un fideiussore a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del medesimo Decreto legislativo, al fine di garantire l'Amministrazione circa il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'operatore economico aggiudicatario, nella misura rapportata all'importo contrattuale per tutta la durata del contratto (e tenuto conto delle riduzioni previste);

atteso che – ai fini della valutazione tecnica delle offerte, della compilazione della singola graduatoria di merito e della conseguente aggiudicazione definitiva – verrà nominata, con specifica determinazione dirigenziale, una Commissione ai sensi dell'art. 38 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

ritenuto di ammettere alla gara, in considerazione delle vigenti disposizioni normative che disciplinano il settore dei contratti pubblici, i soggetti indicati nell'art. 45 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che si dimostrino in possesso:

- dei requisiti generali di idoneità morale prescritti dall'art. 80 del medesimo Decreto legislativo;
- quale requisito di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 83 comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016), dell'iscrizione nel Registro delle imprese oppure all'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara;
- in funzione della tipologia di procedura individuata, al fine di essere garantiti rispetto alla serietà e professionalità dei potenziali soggetti gestori, del requisito speciale consistente nell'esperienza diretta nella gestione del servizio di nido d'infanzia e/o servizi educativi per la prima infanzia per almeno 3 interi anni educativi e maturata negli ultimi 5 anni precedenti la data di pubblicazione del disciplinare di gara, con la precisazione che sono considerate le esperienze maturate in servizi rivolti a bambini compresi nella fascia di età da 0 a 6 anni (comprendenti anche il servizio di confezionamento e somministrazione dei pasti) e che l'esperienza maturata nei servizi integrativi per l'infanzia non costituisce titolo per la partecipazione alla gara;

precisato che a tale riguardo valgono le seguenti specifiche:

- la definizione di "anno educativo" quale periodo di apertura del servizio pari ad almeno 10 mesi continuativi;
- l'esperienza gestionale deve riferirsi ad un servizio con capienza minima pari ad almeno 30 posti;
- l'esperienza gestionale deve riguardare:
  - per i servizi a tempo pieno: un servizio "a tempo pieno";
  - per i servizi a tempo parziale: un servizio "a tempo pieno" oppure "a tempo parziale";intendendosi con servizio "a tempo pieno" un servizio aperto con orario base di almeno 8 ore al giorno e per servizio "a tempo parziale" un servizio aperto con orario base di almeno 5 ore al giorno. In entrambi i casi, indipendentemente dalla previsione di eventuali forme di flessibilità ulteriori rispetto all'orario base;

atteso che il possesso di tale requisito di esperienza risulta necessario al fine di garantire che l'Impresa partecipante alla gara (che ha ad oggetto un servizio al tempo stesso complesso e delicato come un servizio alla prima infanzia) possa risultare affidabile. Dal punto di vista gestionale si sottolinea l'esigenza che l'esperienza sia (relativamente) recente per cogliere gli ultimi orientamenti sia in materia pedagogico educativa che strettamente organizzativa e gestionale, anche sulla base della normativa di riferimento. E' importante, inoltre, che l'esperienza riguardi anche il servizio di ristorazione che costituisce per l'Amministrazione uno degli elementi complementari ma qualificanti del servizio di nido d'infanzia. E' presente, infatti, una sola

prestazione principale e non vi sono prestazioni secondarie;

precisato, inoltre, che in generale i requisiti richiesti corrispondono all'esigenza di garantire l'Amministrazione rispetto all'esperienza del potenziale affidatario in merito a servizi strutturati in modo quanto più possibile omogeneo rispetto a quelli posti in gara;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2 dell'allegato 4/2 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 9/03/2022 n.30;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m.;
- la L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. (e relativi atti attuativi);
- la L.P. 23 marzo 2020 n. 2 s.m.;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 79 d.d. 29 giugno 2022, di fissazione della disciplina generale e di individuazione delle modalità di gestione;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 di data 11 ottobre 2022;
- la deliberazione della Giunta comunale di data 17 ottobre 2022, n. 254, immediatamente eseguibile, di approvazione degli indirizzi per la gara;
- le note di data 19 agosto 2022 prot. n. 230903, 3 ottobre 2022 prot. n. 273792 e 13 ottobre 2022 prot. n. 284990 del Servizio Servizi all'infanzia e istruzione;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30 dicembre 2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

pagina 17/19

visto il Decreto sindacale 98/2020/05 di data 30 dicembre 2020 prot. n. 306248/2020 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di approvare l'elaborato denominato "Capitolato speciale d'appalto", unico per i quattro lotti in gara, comprensivo dei relativi allegati, tra cui l'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" allegato M al Capitolato Speciale d'appalto nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili, redatto per la gara in oggetto dallo scrivente Servizio Servizi all'infanzia e istruzione, che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra l'Amministrazione e l'operatore economico che si aggiudicherà la gara, nonché le prescrizioni minime inderogabili sia in sede di gara, sia nell'esecuzione dei contratti;
2. di approvare lo schema di disciplinare di gara a procedura aperta telematica con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di:
  - nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di "Villazzano Tre";
  - nido d'infanzia a tempo parziale al mattino presso la struttura di viale dei Tigli;
  - nido d'infanzia a tempo parziale al mattino presso la struttura di Roncafort, via Caproni;
  - nido d'infanzia a tempo parziale al mattino presso la struttura di Madonna Bianca,nel rispetto dei C.A.M. vigenti, redatto dall'Ufficio Gare servizi e forniture del Servizio Appalti e partenariati, dando mandato allo stesso di integrarlo con gli elementi di dettaglio non ancora definiti e di modificarlo secondo quanto si renderà necessario per eventuali disposizioni normative sopravvenute;
3. di indire una procedura di gara su quattro lotti per l'affidamento del servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura di "Villazzano Tre", del servizio di nido a tempo parziale al mattino presso la struttura di viale dei Tigli; del servizio di nido d'infanzia a tempo parziale al mattino presso la struttura di Roncafort, via Caproni, del servizio di nido d'infanzia a tempo parziale al mattino presso la struttura di Madonna Bianca nel rispetto dei C.A.M. vigenti;
4. di stabilire che la gara avvenga mediante procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevedendo, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, nel rispetto di quanto stabilito nel presente atto, nella deliberazione del Consiglio comunale n. 79 d.d. 29 giugno 2022, nella deliberazione del Consiglio comunale n. 123 d.d. 11 ottobre 2022 e nella deliberazione della Giunta comunale 17 ottobre 2022, n. 254, immediatamente eseguibile;
5. di stabilire, come già indicato nella deliberazione del Consiglio comunale n. 79 d.d. 29 giugno 2022 che il servizio avrà una durata di sette anni; ove sussistano oggettive ragioni di urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'Amministrazione ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC;
6. di subordinare, per ciascun lotto, il perfezionamento del rapporto alla stipulazione del relativo contratto dando atto che spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il progetto di contratto di cui al presente atto con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il soggetto aggiudicatario;
7. di indicare quale responsabile della gestione dei contratti ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3, lettera g), del Regolamento per la disciplina dei contratti, la sottoscritta Dirigente del Servizio servizi all'infanzia e istruzione;
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti, provvederà alla stipulazione dei contratti, nella forma pubblico-amministrativa, la sottoscritta Dirigente del Servizio servizi all'infanzia e istruzione;
9. di prenotare la spesa complessiva per l'affidamento dei servizi in oggetto per l'intera durata

contrattuale pari ad euro 12.502.527,10 e di imputare la spesa ai capitoli indicati nel prospetto dati finanziari, che presentano la necessaria disponibilità. Tale somma è così suddivisa per i quattro lotti in oggetto e per gli anni di durata del contratto, in ciascuno dei quali diverrà esigibile la relativa obbligazione:

- nido d'infanzia a tempo pieno presso la struttura "Villazzano Tre":

totale per i sette anni di durata contrattuale euro 4.793.411,45:

- anno 2023 euro 249.008,39
- ciascuno degli esercizi dal 2024 al 2029 euro 684.773,06
- anno 2030 euro 435.764,70;

- nido d'infanzia a tempo tempo parziale al mattino presso la struttura di viale dei Tigli:

totale per i sette anni di durata contrattuale euro 3.341.131,10:

- anno 2023 euro 173.565,26
- ciascuno degli esercizi dal 2024 al 2029 euro 477.304,44
- anno 2030 euro 303.739,20;

- nido d'infanzia a tempo a tempo parziale al mattino presso la struttura di Roncafort, via Caproni:

totale per i sette anni di durata contrattuale euro 2.099.446,27:

- anno 2023 euro 109.062,13
- ciascuno degli esercizi dal 2024 al 2029 euro 299.920,90
- anno 2030 euro 190.858,74;

- nido d'infanzia a tempo a tempo parziale al mattino presso la struttura di Madonna Bianca:

totale per i sette anni di durata contrattuale euro 2.268.538,27:

- anno 2023 euro 117.846,13
- ciascuno degli esercizi dal 2024 al 2029 euro 324.076,90
- anno 2030 euro 206.230,74;

10. di fronteggiare la spesa con i mezzi indicati nel prospetto dati finanziari.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Marcella Seppi

Trento, addì 28/10/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA E  
ISTRUZIONE

**Determinazione Dirigenziale**

N. 18/ 63

di data 28/10/22

**Oggetto: D.LGS. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI:  
- NIDO D'INFANZIA A TEMPO PIENO PRESSO LA STRUTTURA DI "VILLAZZANO  
TRE";  
- NIDO D'INFANZIA A TEMPO PARZIALE AL MATTINO PRESSO LA STRUTTURA  
DI VIALE DEI TIGLI;  
- NIDO D'INFANZIA A TEMPO PARZIALE AL MATTINO PRESSO LA STRUTTURA  
DI RONCAFORT VIA CAPRONI;  
- NIDO D'INFANZIA A TEMPO PARZIALE AL MATTINO PRESSO LA STRUTTURA  
DI MADONNA BIANCA.  
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA PRESUNTO PER SETTE ANNI EURO  
10.247.973,03 (ONERI FISCALI ESCLUSI).  
INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U	P	2024	04061.03.00815	U.1.03.02.99.999	1807			68.385,71	"	110523 (9799785 )
U	P	2023	04011.03.00759	U.1.03.02.13.002	1803			3.805,17	"	110524 (9799786 )
U	P	2024	04011.03.00759	U.1.03.02.13.002	1803			10.464,29	"	110525 (9799801 )
U	P	2023	12011.03.00723	U.1.03.02.15.010	1801			620.809,2 0	"	110911 (9825089 )

pagina 1/2

U	P	2024	12011.03.00723	U.1.03.02.15.010	1801			1.707.225 ,30	"	110912 (9825090 )
U	P	2023	04061.03.00815	U.1.03.02.99.999	1807			24.867,55	"	110929 (9825214 )

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE CON RETTIFICHE:

Nella tabella di pagina 4 delle premesse laddove scritto 'costo mensa e lavanderia' si intende aggiunto 'presso scuola infanzia L'officina degli gnomi'. Al punto 9 del dispositivo dopo 'Villazzano tre' si intende aggiunto 'e servizio ristorazione e lavanderia a favore della scuola infanzia L'officina degli gnomi come da art. 2 comma 2 del capitolato speciale'

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 4 novembre 2022